

TI_GERICHTE 15.2024.71 vom 30. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.71

FR: TI_GERICHTE 15.2024.71 du 30 septembre 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2024.71 del 30 settembre 2024

Regeste

Minimo di esistenza. Sostentamento della moglie separata. Spese di alloggio dell'escusso che vive in casa propria. Assicurazione stabili. Spese per l'auto-mobilitazione usata per recarsi dal medico

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l'art. 93 LEF (detta in seguito "Tabella") allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

E. 3

Il ricorrente chiede anzitutto di aggiungere al proprio minimo esistenziale il contributo di mantenimento di fr. 2'000.– mensili che afferma di versare alla moglie separata PI 5, la quale lavora a tempo parziale alla Manor e paga una pigione di fr. 1'500.– mensili. Postula anche l'aggiunta dei premi dell'assicurazione malattia di lei, di fr. 461.55 mensili. Al suo scritto del 2 agosto 2024, il ricorrente ha allegato la prova del versamento del contributo di fr. 2'000.– (estratti UBS), del salario netto della moglie separata (di fr. 1'725.70 in media secondo i conteggi salariali dei mesi da marzo a maggio del 2024) e del canone locatizio di lei (fr. 1'550.– mensili, compresi un acconto di fr. 150.– per le spese accessorie). Egli ha inoltre precisato che la moglie partecipa per un quarto alla pigione lorda annua di fr. 9'600.–, che la comunione ereditaria PI 6 incassa per la locazione di un'abitazione sita nel Comune di _____.

E. 3.1

Gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell'escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione ch'essi siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell'art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall'escusso durante l'intero periodo del pignoramento (DTF 121 III 22

consid. 3/a; 111 III 19 consid. 6; 107 III 76 consid. 1; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 128 ad art. 93 LEF; Vonder Mühl in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 25 e 29 ad art. 93 LEF). Mentre il carattere indispensabile degli alimenti può essere presunto qualora l'obbligo dell'escusso sia accertato in una sentenza giudiziaria (DTF 111 III 19 consid. 6/a) – riservata comunque la facoltà dell'Ufficio di riesaminare la questione dal punto di vista esecutivo (DTF 130 III 45 segg.; sentenze del Tribunale federale 5A_649/2014 del 25 gennaio 2015 consid. 2.2 e della CEF 15.2002.70 del 3 luglio 2002, consid. 2.4) –, l'ufficio d'esecuzione deve tenere conto nel calcolo del minimo di esistenza degli obblighi alimentari dell'escusso nei confronti del coniuge e dei figli solo se egli dimostra che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.) giusta gli art. 163 CC, rispettivamente 276 segg. CC, che gli alimenti sono indispensabili a chi sono dovuti a norma dell'art. 93 LEF e che sono (e saranno) effettivamente pagati dall'escusso durante l'intero periodo del pignoramento (sentenze della CEF 15.2012.39 del 23 marzo 2012 consid. 5.2, massimata in RtiD 2012 II 905 n. 65c e 15.2008.42 del 30 giugno 2008 consid. 2 e 2.1, massimata in RtiD 2009 I 731 n. 65c). Per la parte non indispensabile della sua pretesa, il creditore di alimenti non dev'essere avvantaggiato rispetto agli altri creditori (fatto salvo il privilegio dell'art. 219 cpv. 4, 1 a classe lett. c LEF) (sentenza della CEF 15.2018.44 del 18 settembre 2018 consid. 4.2).

E. 3.2

Nella fattispecie il ricorrente ha dimostrato l'effettivo e regolare pagamento degli alimenti e la separazione dei coniugi è evidente. Rimane da verificare se quanto versato dal ricorrente è davvero assolutamente necessario alla moglie separata per sovvenire al proprio sostentamento nel senso dell'art. 93 LEF. Dai dati forniti da RI 1 si evince la seguente situazione: Redditi Salario fr. 1 ' 725.70 media mensile marzo-maggio 2024 Pigione _____ fr. 160.00 ¼ pigione lorda annua di fr. 9'600.– ./ 20% (secondo decisione di tassazione 2022 [doc. C] pt. 5.5) Totale fr. 1'885.70 Minimo d'esistenza Minimo base fr. 1 '200 .00 Affitto fr. 1 ' 550.00 compresi fr. 150.– spese accessorie Assicurazione malattia fr. 461.55 Premio base Helsana 2024 Totale fr. 3'211.55 Secondo la giurisprudenza appena ricordata, il ricorrente può pretendere il computo nel proprio minimo esistenziale solo di quanto necessario ad PI 5 per garantire il suo, dedotti i propri redditi, ossia fr. 1'325.85 (fr. 3'211.55 ./1'885.70). Il ricorso va pertanto accolto su questo punto limitatamente a tale importo (anziché per fr. 2'000.–).

E. 4

RI 1 chiede inoltre di aggiungere al suo minimo vitale le sue spese di riscaldamento, di fr. 520.– mensili in media, e il costo dell'assicurazione stabile, di fr. 136.70. Al suo scritto del 2 agosto 2024 egli ha annesso cinque fatture dell'AGE di Chiasso relative alle spese di elettricità e di riscaldamento per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2024 e tre fatture dell'AXA Assicurazione riferite ai premi dell'assicurazione stabile 2022-2024, con i giustificativi bancari attestanti il pagamento di quelle spese.

E. 4.1

Se il debitore, come nel caso in esame, abita in casa propria, in luogo del canone locativo v anno computate nel suo minimo vitale le spese indispensabili connesse all'immobile. Esse consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pubblico e nelle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile (Tabella, ad II/1). Trattandosi

di spese inevitabili connesse all'immobile devono essere considerate nel minimo vitale dell'escusso anche le spese di riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata (Tabella, ad II/2; sentenza della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017, consid. 3 e riferimenti citati), senza però le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, perché sono già considerate nell'importo base, pari a fr. 1'200.– mensile per una persona sola (Tabella, ad II/1), destinato a coprire le spese per i bisogni vitali (sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022 consid. 4.2).

E. 4.2

In concreto, il ricorrente ha dimostrato di aver pagato costi di elettricità di fr. 3'243.25 (fr. 1'238.– + 564.30 + 401.60 + 1'039.35) per l'anno 2023, ossia fr. 270.30 mensili (non si tiene conto nella media della fattura per il primo trimestre del 2024, poiché riguarda i mesi più freddi dell'anno), ai quali occorre dedurre la parte per la luce e la cucina già compresa nel minimo di base di fr. 1'200.– per fr. 60.– (sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022 con sid. 4.2.1). In riforma del provvedimento impugnato, vanno pertanto computate spese di riscaldamento di fr. 210.30 nel minimo vitale del ricorrente.

E. 4.3

Questa Camera non si è finora determinata sulla questione di sapere se i premi dell'assicurazione stabili relativa all'abitazione principale dell'escusso debbano fare parte del suo minimo esistenziale. In un caso in cui l'escusso aveva ommesso di produrre il contratto d'assicurazione, sicché non era dato di sapere quali rischi fossero coperti dalla specifica assicurazione, si è limitata a ricordare che le assicurazioni private usuali, quali l'assicurazione economia domestica o di responsabilità civile, sono comprese nel minimo di base (sentenza della CEF 15.2023.32 del 18 settembre 2023 consid. 4.5.1). Secondo la giurisprudenza vodese della Cour des poursuites et faillites, l'assicurazione incendio è da considerare compresa nel minimo di base (decisione del 4 dicembre 2020 [FA19.055542-20066435], consid. II/c/bb; contra: Thierry Declercq, Introduction à la procédure de poursuite pour dettes, 2023, n. 912 con un riferimento a Vonder Mühl, op. cit, n. 26 ad art. 93, ma il commentatore cita solo gli interessi ipotecari, i contributi di diritto pubblico e le spese medie di manutenzione). Per il calcolo degli alimenti del diritto di famiglia, invece, la spesa in questione è trattata come un supplemento al minimo di base (VD, decisione del 25 novembre 2019 [TD17.015785-190500] della Cour d'appel civile, consid. 4/c; VS, decisione del 15 giugno 2022 [C1 20 138] del Tribunale cantonale, consid. 13.2.2.2, con rinvio a Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005, 317 nota 20). Non è tuttavia determinante sotto il profilo dell'art. 93 LEF. L'assicurazione stabili non è obbligatoria in Ticino e di conseguenza i relativi premi non possono essere considerati come contributi di diritto pubblico che andrebbero computati nelle spese abitative indispensabili dell'escusso secondo il punto II/1 della Tabella (sopra consid. 4.1). A ben vedere, del resto, l'assicurazione stabili è un'assicurazione di patrimonio, i cui premi non possono essere assimilati a spese ricorrenti destinate a garantire il sostentamento dell'escusso e della sua famiglia, per lo stesso motivo per cui gli ammortamenti dei debiti ipotecari assunti dall'escusso per comprare la casa d'abitazione non sono computati nel suo minimo vitale (sopra consid. 4.1). Al riguardo, il ricorso va pertanto respinto.

E. 5

L'UE ha correttamente computato solo il premio dell'assicurazione malattia di base, di fr. 537.45 nel 2024 (panoramica dei premi dell'ottobre 2023), conformemente alla giurisprudenza (DTF 134 III 323 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.59 consid. 6.1 e 6.2; cfr. Tabella, n. II/3).

E. 6

Il ricorrente fa infine valere esborsi di fr. 182.20 per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione automobile, a suo dire indispensabili per i suoi spostamenti legati alle cure mediche cui è sottoposto. A sostegno di tale allegazione, egli ha prodotto il 2 agosto 2024 un'attestazione del dott. med. PI 7 in merito alle cure mediche cui egli è stato sottoposto nel 2024. Ora, da tale attestazione, che non precisa il numero di consultazioni o la loro frequenza, si evince che la maggior parte delle cure sono state prestate dallo stesso dott. PI 7, il cui studio è distante un chilometro dal domicilio dell'escusso, e, fatta eccezione di un intervento presso il Luzerner Kantonspital di Lucerna, le altre terapie sono state fornite da medici dell'EOC a Mendrisio, ospedale raggiungibile senza eccessive difficoltà con i mezzi pubblici. L'attestazione non dimostra pertanto la necessità per l'escusso, nel senso dell'art. 93 LEF, di disporre di un veicolo e di vedersene riconosciuti le relative spese nel minimo esistenziale. La richiesta del ricorrente non può così essere accolta come formulata, ma, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, va limitata al costo di un abbonamento Arcobaleno per una zona (la n. 150, che comprende _____ e _____), di fr. 485.– annui, ossia di fr. 40.40 mensili.

E. 7

Come richiesto nell'ordinanza del 10 luglio 2024, RI 1 ha prodotto le attestazioni relative ai dividendi maturati nel 2023 sulle sue azioni nelle società PI 8 (fr. 2'708.33) e PI 9 (fr. 2'730.–) indicate nella tassazione fiscale del 2022. Tali redditi vanno aggiunti a quelli già computati dall'UE, ricordato che il divieto della reformatio in peius si applica solo all'esito finale e non alle singole posizioni del calcolo del minimo esistenziale (sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022, consid. 4.3 e 8).

E. 8

Tutto ciò considerato, i redditi del ricorrente e il suo minimo esistenziale sono determinati secondo il seguente calcolo: Redditi Debitore (cassa pensione) fr. 6'488.00 Pensionskasse für di AXA Schweiz Debitore (AVS) fr. 2'390.00 AVS Dividendi della PI 8 fr. 225.00 Fr. 2'708.33 nel 2023 (c. 7) Dividendi della PI 9 fr. 225.00 Fr. 2'730.– nel 2023 (c. 7) Totale fr. 9'328.00 Minimo d'esistenza Minimo base fr. 1'200.00 Contributo per la moglie 1'325.85 Quota del suo minimo vitale non coperto (c. 3) Costi dell'alloggio fr. 413.80 Interessi ipotecari Spese di riscaldamento fr. 210.30 Costi d'elettricità senza la quota (di fr. 60.–) per luce e cucina (c. 4.2) Assicurazione stabili fr. 0.00 Non sono spese vitali (c. 4.3) Assicurazione malattia fr. 537.45 Premio base Helsana 2024 (c. 5) Spese di trasporto fr. 40.40 Abbo. Arcobaleno 1 zona (c. 6) Spese mediche e dentali fr. 84.00 Franchigia e partecipazioni Totale fr. 3'811.80 Di conseguenza, in riforma del provvedimento impugnato, è ordinato il pignoramento del reddito che il ricorrente percepisce dalla cassa pensione limitatamente alla quota che eccede la parte del suo minimo esistenziale, stabilito in fr. 3'811.80, non coperta dall'AVS e dai dividendi, pari a fr. 971.80 (fr. 3'811.80 ./ 2'390.– ./ 450.–), ossia, indicativamente, fr. 5'516.20.

E. 9

PI 5 ha compiuto 64 anni il 29 luglio 2024, ossia l'età pensionabile (Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 [AVS 21] della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [RS 831.10]). Trattandosi di un fatto successivo al ricorso, spetta all'UE esaminare d'ufficio se occorrerà procedere a una revisione del minimo esistenziale dell'escusso (art. 93 cpv. 3 LEF).

E. 10

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo esistenziale di RI 1 è stabilito in fr. 3'811.80 ed è ordinato il pignoramento della parte di quanto versato dalla sua cassa pensione eccedente fr. 971.80 . 2. L'ufficio d'esecuzione esaminerà se procedere a una revisione del pignoramento tenuto conto di quanto indicato al considerando 9. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.